



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini

Prot. n. 2259

IL DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI RIMINI

Considerata la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, di cui al Decreto Direttoriale, prot. n. 29250 del 10/12/2018, di questo Ispettorato, da applicare alla Provincia di Rimini nel biennio 2020 – 2021;

Preso atto della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n.32/21216 del 09.10.2013, nella quale si ritiene condivisibile l'orientamento dell' autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo cui l'art. 4 del D.P.R. è abrogato in quanto incompatibile con il sistema individuato di determinazione delle tariffe minime con le successive previsioni legislative di liberalizzazione delle attività economiche;

Ritenuto, comunque, giustificato indicare nuove tariffe ai soli fini orientativi e non vincolanti, con il solo scopo di evidenziare possibili comportamenti non corretti;

Convocate in videoconferenza INPS, INAIL e le parti imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, così come indicato nella circolare ministeriale n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Preso atto dell'esito della riunione tenutasi il 28/01/2021 a seguito della convocazione di cui al punto precedente;

Ritenuto congruo rideterminare la tariffa oraria in € 20,34 con un incremento rispetto al biennio precedente dello 0,5%, pari alla variazione dell'indice nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2018 e il 2019;

DECRETA

Art. 1

Rideterminazione tariffe minime di facchinaggio Biennio 2020-2021

In considerazione di quanto esposto in premessa, la tariffa oraria vigente per il biennio 2020-2021, con decorrenza dal 1° gennaio del 2020, è rideterminata in € 20,34 con un incremento rispetto al biennio precedente pari allo 0,5%.

Le tariffe minime di facchinaggio al quintale, di cui alla tabella 1, del decreto prot. n. 29250 del 10/12/2018, allegata alla presente, sono anch'esse incrementate dello 0,5%.

Art. 2

Maggiorazioni

Le stesse tariffe sono incrementate del 100% qualora riguardino operazioni svolte in orario festivo e/o dalle 21.00 alle 02.00 nei giorni feriali e dalle 19.00 alle 01.00 nei giorni festivi.

Si riconfermano, inoltre, le seguenti ulteriori maggiorazioni:

- Maggiorazione per lavoro effettuato nei giorni festivi (*intendendosi per tali, quelli riconosciuti dalla legge*): 50%.
- Maggiorazione per lavoro notturno (*dalle 22 alle 6*): 25%.
- Maggiorazione per lavoro straordinario festivo diurno (*dalle 6 alle 22*): 65%.
- Maggiorazione per lavoro straordinario festivo notturno (*dalle 22 alle 6*): 75%.
- Maggiorazione per lavoro straordinario diurno (*dalle 6 alle 22*): 30%.
- Maggiorazione per lavoro straordinario diurno effettuato di sabato (*dalle 6 alle 22*): 50%.
- Maggiorazione per lavoro straordinario notturno (*dalle 22 alle 6*): 50%

Tali maggiorazioni non sono tra loro cumulabili.

Per prestazioni straordinarie di lavoro s'intendono quelle effettuate oltre le 8 ore giornaliere.

Il Presente decreto sarà pubblicato nella sezione "pubblicità legale" del sito internet dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Rimini, 4/02/2021

firmato: IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Raffaella Anna d'ATRI)